CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 24 aprile 1964 - ore 17

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 24 aprile in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Prof.Antonio SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv. Ercole ROCCHETTI

COMPONENTE DI DIRITTO

Dott.Silvio TAVOLARO

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott.Giuseppe LATTANZI
Dott.Giovanni COLLI
Dott.Paolo ICARDI
Dott.Goffredo ROSSI
Dott.Angelo Michele JANNUZZI
Dott.Francesco TROTTA
Dott.Giov.Battista CEPPALUNI
Dott.Giuseppe LOJACONO
Dott.Antonio DE FALCO
Dott.Angelo QUILIGOTTI
Dott.Mario MANCINI
Dott.Lorenzo SCAPINELLI
Dott.Adalberto MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Adolfo SALMINCI
Prof.Avv.Gaetano ZINGALI
Prof.Guglielmo NOCERA
Avv. Bartolo GIANTURCO

S E G R E T A R I

Dott.Mario JANIRI
Dott.Gennaro de ROBERTO
Dott.Luigi FRANZE'
Dott.Francesco CUSANI

Sono assenti giustificati il dott.Enrico POGGI, il dott. Renzo ALESSANDRI, l'avv.Mario RICCIO e l'avv.Federico COMANDINI.

./.

Il PRESIDENTE dà la parola al dott. ICARDI perchè, nella sua qualità di Presidente della 2^ Commissione, riferisca al Consiglio sulle pratiche di revisione dello scrutinio speciale per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello relative ai dottori ROVELLI Roberto, CRISPO Saverio, Palermo Vincenzo GALDUCCI Alberto, ISNARDI Silvio, LIVERINI Silvio.

Il dott. ICARDI riferisce sul ricorso del dott. ROVELLI Roberto, giudice del Tribunale di Torino, avverso la deliberazione 27 novembre 1963 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di Appello non gli ha attribuito, a maggioranza di voti, la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale.

Il PRESIDENTE apre la discussione sulla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A" e dalla quale risulta che la Commissione stessa, a maggioranza, propone al Consiglio di non attribuire al dott. ROVELLI Roberto la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale, confermando, così, la decisione della Commissione di scrutinio.

Il dott. MANCINI osserva che la maggioranza della 2^ Commissione ha ritenuto che dall'esame dei lavori giudiziari del dott. ROVELLI non sia risultato il possesso del requisito della cultura; rileva che, invece, costituisce sicura prova della presenza di tale requisito l'attività scientifica svolta dal medesimo, il quale ha redatto anche una pubblicazione recensita favorevolmente dal Presidente DUNI. Ritiene, pertanto, che la cultura possa desumersi anche da lavori scientifici di un certo livello.

Il dott. TROTTA osserva che il magistrato ha anzitutto il dovere di applicare la sua cultura alla sua attività professionale, senza trascurare tale attività per dedicarsi a pubblicazioni scientifiche come ha fatto il dott. ROVELLI.

./.

Il dott. CEPPALUNI rileva che le doti di cultura devono essere desunte principalmente dai lavori giudiziari, come prescrive l'art. 77 della legge sulle promozioni e che i magistrati devono dedicare le loro qualità essenzialmente alla redazione delle sentenze. Fa presente che la 2ª Commissione, in sostanza, ha inteso rivolgere al magistrato un energico richiamo in tal senso. Conclude osservando che l'attività svolta dal dott. ROVELLI nel quinquennio 1958-1962 non è notevole in quanto egli ha redatto solo 282 sentenze e che le motivazioni delle sentenze esaminate dalla Commissione sono redatte frettolosamente.

Il prof. ZINGALI osserva che il dott. ROVELLI ha trascurato il suo dovere di ufficio per scrivere le pubblicazioni e che, quindi, la censura della Commissione è fondata e opportuna per richiamare l'attenzione dei magistrati a non distrarre la loro attività.

Il dott. MARGADONNA ritiene che non si debba dare prevalenza alla motivazione delle sentenze, ma solo al modo con cui le sentenze sono costruite, in quanto l'estensore può non essere stato completamente d'accordo con i punti di vista della maggioranza.

Il PRESIDENTE osserva che le sentenze devono essere esaminate e valutate come lavori del magistrato che le ha esibite. Pone, quindi, ai voti la proposta della 2ª Commissione di non attribuire al dott. ROVELLI Roberto la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale per la promozione in Corte di Appello, confermando, così, la decisione della Commissione di scrutinio.

Il Consiglio, accogliendo a maggioranza di voti la proposta della 2ª Commissione, delibera in conformità.

Il dott. ICARDI informa, poi, che il dott. CRISPO Saverio, pretore a Nola, con dichiarazione 23 aprile 1964, ha ri

./.

nunciato al ricorso 15 febbraio 1964 avverso la deliberazione 27.11.63 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello non lo ha ammesso a partecipare allo scrutinio speciale. Riferisce, quindi, che la 2ª Commissione, a modifica della proposta di reiezione del ricorso del dott. CRISPO, propone all'On.Consiglio Superiore di prendere atto della rinuncia.

Il Consiglio, accogliendo ad unanimità di voti la proposta della 2ª Commissione, delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso del dott. PALERMO Vincenzo, giudice del Tribunale di Salerno, avverso la deliberazione 27 novembre 1963, con la quale la Commissione per la promozione a magistrato di Corte di Appello, ad unanimità di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale. Si riporta, quindi, alla relazione della 2ª Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone all'On.Consiglio di non attribuire al dott. PALERMO Vincenzo, giudice del Tribunale di Salerno, la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale, così confermando la decisione della Commissione di scrutinio.

Il Consiglio, accogliendo a maggioranza di voti la proposta della 2ª Commissione, delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso del dott. GALDUCCI Alberto, giudice del Tribunale di Firenze, avverso la deliberazione 3 dicembre 1963, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello, a maggioranza di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale. Si riporta, quindi, alla relazione della 2ª Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C" e dalla quale risul

./.

ta che la Commissione stessa, all'unanimità, propone all'On. Consiglio di attribuire al dott. GALDUCCI Alberto la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale.

Il Consiglio, accogliendo ad unanimità di voti la proposta della 2ª Commissione, delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso del dottor ISNARDI Silvio, giudice del Tribunale di Torino, avverso la deliberazione 3 dicembre 1963, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale. Si riporta, quindi, alla relazione della 2ª Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D" e dalla quale risulta che la Commissione stessa ritiene non possa essere attribuita al dott. ISNARDI la classifica di promovibile a magistrato di Appello per merito distinto e, perciò, propone all'On. Consiglio il non accoglimento del ricorso.

Il Consiglio, accogliendo a maggioranza di voti la proposta della 2ª Commissione, delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso del dottor LIVERINI Silvio, giudice del Tribunale di Benevento, avverso la deliberazione 4 dicembre 1963, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello, a maggioranza di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale. Si riporta, quindi, alla relazione della 2ª Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "E" e dalla quale risulta che la Commissione stessa, a maggioranza di voti, propone all'On. Consiglio di non attribuire al dott. LIVERINI la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale, confermando così la decisione della Commissione di scrutinio.

Il Consiglio, accogliendo a maggioranza di voti la pro

./.

posta della 2ª Commissione, delibera in conformità.

Il Presidente della Repubblica lascia la seduta alle ore 18,15.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Assume la presidenza l'avv.Ercole ROCCHETTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si dà atto che non è presente il dott. TAVOLARO.

Il PRESIDENTE dà la parola all'avv. RICCIO perchè,nella qualità di Presidente della 3ª Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche di competenza della Commissione stessa.

L'avv. RICCIO, nella predetta qualità, informa che la 3ª Commissione referente, nella seduta in data odierna, come risulta dal relativo verbale, ha preso in esame la nota n.8095 del 23 aprile 1964 del Ministro di Grazia e Giustizia relativa al collocamento fuori ruolo del dott. ROMBI Paride e la destinazione del medesimo al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo la proposta della Commissione, delibera, ad unanimità di voti,il collocamento del dott. ROMBI Paride, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, fuori del ruolo organico della magistratura, con il suo consenso, e la destinazione del medesimo al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (n. 8095 corrisp. Ministro).

Il Consiglio, su proposta, formulata oggi stesso, della 4ª Commissione referente, delibera la modifica della composizione della Corte d'Assise di Catania, nel senso che il dott. QUARTARARO Vincenzo, giudice del Tribunale di Catania, è nominato giudice effettivo a latere di detta Corte d'Assise, in sostituzione del dott. SALLUZZO Ignazio destinato ad altro ufficio, a seguito di promozione (richiesta n.3729/1 in data 15 aprile 1964).

La seduta è tolta alle ore 19,30.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

I SEGRETARI IL PRESIDENTE